

Pubblicato il 25/06/2020

Sent. n. 2638/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4891 del 2019, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Gavarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Marcianise, in persona del Commissario prefettizio p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Capotorto-Sito in Napoli, Centro Dir.le Isola E/2, Scala A;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

-del provvedimento di diniego della scia prot. n. [omissis] a firma del responsabile del settore urbanistica e del responsabile del S.U.A.P. del Comune di Marcianise;

- dell'ordinanza di demolizione del responsabile dell'ufficio urbanistica del Comune di Marcianise n. [omissis]; del verbale di accertamento n. [omissis] della Polizia Municipale di Marcianise di infrazione alle norme edilizie; di ogni altro atto presupposto connesso ovvero consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 la dott.ssa Viviana Lenzi e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del D.L. 17.3.2020, n.18, conv. in l. 24/4/2020 n. 27, modificato dall'articolo 4, comma 1 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28 e del Decreto Presidenziale n. 22/2020/Sede;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1- Con il presente ricorso ritualmente notificato e depositato, [omissis] impugnano il provvedimento prot. n. [omissis] a firma del Responsabile SUAP e del Responsabile Ufficio Urbanistica del Comune di Marcianise a mezzo del quale è stata dichiarata la "improcedibilità del beneficio della segnalazione certificata di inizio attività" presentata il [omissis] in relazione alla sanatoria di una tettoia adiacente al fabbricato ad uso abitativo sito alla via [omissis]. Contestualmente, i ricorrenti hanno chiesto annullarsi anche l'ordinanza di demolizione emessa il 19/9/19 in relazione alla medesima tettoia realizzata *sine titulo*.

1.1 - Quanto al "diniego" di s.c.i.a., i ricorrenti deducono: violazione dell'art. 6 D.P.R. 380/2001; violazione ed errata applicazione dell'art. 9) L. 122/1989 e dell'art. 6) L. Regionale Campania

19/2001; violazione e errata applicazione dell'art. 10 bis L. 241/90 e eccesso di potere sub specie di omessa istruttoria: la tettoia (da sempre destinata a parcheggio), la cui volumetria non è superiore al 20% di quella del fabbricato, va qualificata come manufatto pertinenziale per la cui realizzazione è sufficiente una s.c.i.a. e non un permesso di costruire. Tenuto conto che il fabbricato è privo di garage, i parcheggi pertinenziali obbligatori ex l. 122/89 soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 6 l.r. 19/01 che prevede la s.c.i.a. per la realizzazione di parcheggi su aree interne. Il provvedimento è altresì illegittimo laddove postula che l'intervenuta emissione di un'ordinanza di demolizione sia ostativa alla sanatoria dell'abuso. La verifica di conformità sismica non sarebbe inoltre necessaria, trattandosi di manufatto aperto su tre lati e con struttura metallica di limitata altezza e superficie.

1.2 - Quanto invece all'ordinanza di demolizione, la stessa sarebbe illegittima per violazione degli artt. 6 e 37 TUE: trattandosi di manufatto pertinenziale, la sua realizzazione necessitava di una mera s.c.i.a. e non di un permesso di costruire.

2 - Ha resistito al gravame il Comune di Marcianise, insistendo per il suo rigetto.

3 - Con ordinanza cautelare n. 2035 /2019, l'efficacia dell'ingiunzione di demolizione è stata sospesa.

4 - Alla pubblica udienza del 10/6/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5 - Va preliminarmente affermata l'inammissibilità del gravame avverso l'ordinanza di demolizione, tenuto conto del fatto che all'epoca della instaurazione della lite risultava già notificato ai ricorrenti il provvedimento con il quale è stata "respinta" la s.c.i.a. in sanatoria: di talché, l'interesse dei ricorrenti era evidentemente già "traslato" su tale nuovo atto. Peraltro, per consolidata giurisprudenza della Sezione, la presentazione di un'istanza di sanatoria rende inefficace l'ordinanza di demolizione precedentemente emessa.

6 - Non merita accoglimento il ricorso per la parte in cui censura il provvedimento che dichiara "improcedibile" la s.c.i.a., risultando corretta la tesi del Comune secondo cui la tettoia in esame necessitava di un permesso di costruire.

6.1 - Parte ricorrente basa - sostanzialmente - il proprio argomentare sulla pretesa natura pertinenziale della tettoia, utilizzata come riparo per veicoli, non autonomamente utilizzabile in quanto posta ad esclusivo servizio dell'immobile principale e inidonea a creare volume, essendo aperta su tre lati.

L'assunto non è condivisibile, ove si consideri che *"La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzano per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coesenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica. Ai fini edilizi un manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non incide sul "carico urbanistico" mediante la creazione di un "nuovo volume"; manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera, come ad es. una tettoia, che ne alteri la sagoma (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 24; 2 febbraio 2017, n. 694; Sez. IV, 4 gennaio 2016, n. 19; Sez. VI, 11 marzo 2014, n. 3952)" - ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, sent. 18/11/19 n. 7864.*

Ed ancora: *"La realizzazione di una tettoia, anche se in aderenza ad un muro preesistente, non può essere considerata un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non consiste nella rinnovazione o nella sostituzione di un elemento architettonico, ma nell'aggiunta di un elemento strutturale dell'edificio, con modifica del prospetto. La sua costruzione, pertanto, necessita del previo rilascio di permesso di costruire >> (Consiglio di Stato, sez. VI, 26/01/2015, n. 319).*

Fermo restando la correttezza di tale impostazione, la giurisprudenza soggiunge che dette strutture possono ritenersi liberamente edificabili solo qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese

in ragione della loro accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sezione III, 25 luglio 2011 n. 3947)” – così, da ultimo, TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 7/1/2020 n. 42.

6.2 - Nel caso di specie, si controverte di una tettoia con pilastri ed orditura in ferro, coperta con lamiera coibentata, aperta ai lati (secondo quanto risultante dal verbale di accertamento di infrazione in atti e dai provvedimenti comunali gravati, ad onta della diversa deduzione sul punto contenuta nella memoria difensiva dell'ente), in parte appoggiata su muro di confine, le cui dimensioni sono mt 9x6 H 2,50. Risulta, quindi, che il manufatto abbia caratteristiche e dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione dell'edificio a cui accede, con sensibile modifica del prospetto e della sagoma.

In fattispecie simile, questa Sezione (con sentenza 16/5/19 n. 2596) ha statuito – proprio con riferimento ad una tettoia - che “ai fini della qualificazione di un intervento come “nuova costruzione” non rileva l'incremento di volumetria, ma la stabile trasformazione del territorio”. Ed ancora: “Per ricorrente giurisprudenza, invero, la realizzazione di una tettoia va configurata sotto il profilo urbanistico come intervento di nuova costruzione e non di natura pertinenziale, essendo assente il requisito della individualità fisica e strutturale propria della pertinenza. Il manufatto costituisce, infatti, parte integrante dell'edificio e la nozione di costruzione deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera”.

6.3 - Né fondatamente parte ricorrente può invocare il regime semplificato previsto per la realizzazione di parcheggi di cui all'art. 6 l.r. n. 19/2001 (erroneamente indicato in ricorso come art. 9), siccome la sottoposizione a d.i.a. è ivi prevista per “la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti”, non anche per manufatti – quali quello in esame – insistenti sulla superficie scoperta del lotto.

6.4 - Conformemente alla giurisprudenza amministrativa, il rigetto della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici di un atto lesivo plurimotivato quale quello in esame comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell'atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse della ricorrente a ottenere l'annullamento del provvedimento lesivo, che resterebbe supportato dall'autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo (cfr. tra le tante: Consiglio di Stato , sez. IV , 11/10/2019 , n. 6928; Consiglio di Stato , sez. V , 27/03/2019 , n. 2019).

7 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- dichiara inammissibile il gravame avverso l'ordinanza di demolizione n. [omissis];
- respinge il gravame avverso il provvedimento n. [omissis].

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Marcianise che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6 del D.L. 17.3.2020, n.18 e dal decreto del Presidente del Tribunale n.22/2020/SEDE con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere

Viviana Lenzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO